



AGENS

Agenzia federale dei Trasporti e Servizi

Roma, 30 marzo 2023
Prot. n. 050/23//H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: D. Lgs. n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborsi primo trimestre 2023. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Informativa

Per quanto di interesse si segnala che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una [informativa](#) (Prot.: 166296/RU, del 27/3/2023) relativa alla dichiarazione di rimborso sui benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto nel primo trimestre 2023.

In particolare, l’Agenzia fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D. Lgs. n. 504/95 può essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2023.

Sul sito Internet dell’Agenzia è disponibile il [software](#) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2023 insieme al relativo manuale utente.

Viene specificato, inoltre, che, per effetto del venir meno delle misure di rideterminazione delle accise sul gasolio succedutesi nel corso dell’anno 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’aliquota normale di accisa è stata ripristinata in euro 617,40 per mille litri.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, il beneficio sopra descritto spetta per:

- l’attività di trasporto di persone svolta da:
 - a. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;



- b. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
 - c. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
 - d. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico;
 - l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
 - persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
 - imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

L'informativa, alla cui integrale lettura si rinvia per indicazioni di maggiore dettaglio, fornisce infine le specifiche sul codice tributo, indica le fattispecie escluse dall'agevolazione e contiene precisazioni sulla compilazione e sull'invio telematico delle dichiarazioni ([modelli di dichiarazione](#)).

Con riserva di eventuali aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Fabrizio Molina